

Direttive della Banca nazionale svizzera (BNS) per il sostegno di liquidità

del 5 febbraio 2026 (stato 5 febbraio 2026)

1. Scopo e campo di applicazione

In virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. a ed e nonché dell'art. 9 cpv. 1 lett. e della Legge federale sulla Banca nazionale svizzera del 3 ottobre 2003 (Legge sulla Banca nazionale, LBN), la Banca nazionale svizzera (BNS) può mettere liquidità a disposizione di una o più banche residenti nel quadro del suo contributo alla stabilità finanziaria. Presupposti per tale sostegno di liquidità sono la solvibilità della banca e la copertura della liquidità concessa con sufficienti garanzie. La BNS decide in merito alla sufficienza delle garanzie.

Le presenti direttive descrivono gli strumenti e le procedure con cui la BNS attua le misure a sostegno della liquidità. Esse definiscono in termini concreti le condizioni e le disposizioni per le operazioni di credito di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. e LBN che la BNS può effettuare. Le presenti direttive non stabiliscono nessun diritto né obbligo della BNS nei confronti delle sue controparti, né alcun diritto od obbligo delle controparti nei confronti della BNS. Se necessario, la BNS può derogare alle presenti disposizioni in ogni momento e senza preavviso.

Le presenti direttive sono integrate da una nota giuridicamente vincolante (Nota SLE), che viene pubblicata. Oltre alle Condizioni generali della BNS e alla Nota SLE, valgono come base contrattuale per la concessione del sostegno di liquidità da parte della BNS la Dichiarazione di partecipazione SLE, l'Accordo di credito quadro SLE, i contratti rilevanti sulle garanzie collaterali SLE e ulteriori disposizioni contrattuali. Le competenze di intervento degli organi nonché di collaboratori e collaboratrici della BNS in relazione al sostegno di liquidità sono disciplinate dai regolamenti interni e dal regolamento sui diritti di firma.

2. Schema di liquidità esteso (SLE)

Nel quadro dello schema di liquidità esteso (SLE), la BNS può concedere un sostegno di liquidità contro sufficienti garanzie collaterali alle banche che soddisfano le condizioni di ammissione. La finalità dello SLE è fornire un sostegno di liquidità alle banche quando queste reputano non più sufficienti le proprie riserve.

Fino a una determinata soglia massima (limite SLE) le banche ammesse possono ottenere liquidità dalla BNS contro sufficienti garanzie in modo semplificato. Per l'ottenimento di liquidità fino al limite SLE non è necessaria né una richiesta né una conferma formale della solvibilità della banca. In casi

motivati, la BNS può sospendere la procedura semplificata fino al limite SLE di una banca.

Per l'ottenimento di liquidità oltre il limite SLE occorre presentare una richiesta formale alla Direzione generale della BNS, la quale decide in merito alla concessione del sostegno di liquidità. Unitamente alla richiesta la banca deve inoltrare una conferma della sua solvibilità corrente e prevista a breve termine e della sua capacità di sopravvivenza. In merito alla solvibilità e alla capacità di sopravvivenza della banca è anche necessario il parere dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA); inoltre occorre l'eventuale coordinamento con altre misure a garanzia di tale capacità.

3. Garanzie ammesse

La liquidità concessa dalla BNS nel quadro del sostegno di liquidità deve essere interamente coperta in ogni momento da sufficienti garanzie. Ai fini del sostegno di liquidità nel quadro dello SLE la BNS accetta quali garanzie (i) crediti garantiti da cartelle ipotecarie registrali amministrate fiduciariamente da SIX SIS SA (liquidità a fronte di garanzie ipotecarie; LFGI) nonché (ii) un'ampia gamma di titoli idonei a essere consegnati a SIX SIS SA (liquidità a fronte di titoli; LFT). Le banche hanno facoltà di scegliere se partecipare allo SLE con una sola o entrambe le categorie di garanzie.

Per le banche di rilevanza sistemica possono essere accettate, a seconda dell'istituto, ulteriori categorie di garanzie e/o previsti presupposti operativi differenti per la consegna delle garanzie.

4. Controparti ammesse

In linea di principio sono ammesse allo SLE tutte le banche svizzere con accesso al sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (sistema SIC). Sono comprese le banche con sede principale in Svizzera e le filiali svizzere di banche con sede principale all'estero. Le succursali svizzere di banche con sede principale all'estero non sono ammesse.

5. Concessione di un sostegno di liquidità

5.1 Prontezza operativa

Al fine di ottenere rapidamente un sostegno di liquidità in caso di necessità, le banche devono effettuare i lavori preparatori richiesti per l'ottenimento di liquidità e il trasferimento di garanzie nonché sottoscrivere i relativi documenti contrattuali. I dettagli relativi ai lavori preparatori necessari sono definiti nella Nota SLE e nell'ulteriore documentazione contrattuale SLE.

La prontezza operativa delle banche e delle altre parti coinvolte è regolarmente testata.

5.2 Determinazione del limite SLE

Il limite SLE è stabilito specificamente per ciascuna banca in funzione delle garanzie preparate dalla banca stessa e indicate nel reporting periodico. Il calcolo del limite SLE è descritto nella Nota SLE.

5.3 Ottenimento di liquidità

Fino al raggiungimento del limite SLE le banche possono ottenere liquidità dalla BNS contro sufficienti garanzie, a condizione di aver effettuato i lavori preparatori necessari e sottoscritto i relativi documenti contrattuali. Le banche possono all'occorrenza ottenere liquidità contemporaneamente sia a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI) sia a fronte di titoli (LFT).

Le condizioni contrattuali per l'ottenimento di liquidità sono definite nella Nota SLE, nell'Accordo di credito quadro SLE e nelle Condizioni per l'ottenimento di prestiti SLE.

Per l'ottenimento di liquidità oltre il limite SLE è necessario presentare una richiesta formale alla Direzione generale della BNS. Questa deve essere inoltrata alla BNS con copia alla FINMA. La BNS verifica l'integralità della documentazione pervenuta per la richiesta e il rispetto dei presupposti e delle condizioni fissati per la concessione di un sostegno di liquidità oltre il limite SLE. In particolare la BNS valuta la situazione patrimoniale e la capacità di continuare l'esistenza operativa presentate dalla banca, richiedendo il parere alla FINMA in merito.

La Direzione generale della BNS decide in via definitiva in merito alla concessione di liquidità oltre il limite SLE e alle relative condizioni sulla base delle informazioni disponibili.

5.4 Trasferimento delle garanzie

La concessione di liquidità a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI) presuppone che sia stato costituito un diritto di garanzia valido a favore della BNS per i crediti ipotecari e le cartelle ipotecarie registrali associate destinati a garanzia.

La concessione di liquidità a fronte di titoli (LFT) presuppone che sia stato costituito un diritto di pegno valido a favore della BNS sui titoli destinati a garanzia.

Le procedure e gli altri dettagli per il trasferimento e la valutazione delle garanzie sono definiti nella Nota SLE, nei contratti sulle garanzie collaterali SLE applicabili e nelle condizioni SLE applicabili relative alle garanzie.

6. Collaborazione con SIX

Per la costituzione e l'amministrazione delle garanzie, la BNS si affida a SIX SIS SA, SIX Terravis SA ed eventualmente ad altre società di SIX Group SA (SIX). Il versamento della liquidità avviene tramite il sistema SIC.

Pertanto, oltre alle condizioni definite dalla BNS, fra i presupposti per la partecipazione allo SLE figura anche l'adempimento cumulativo delle condizioni di ammissione delle società SIX rilevanti.

7. Modifiche alle presenti direttive

Eventuali modifiche alle presenti direttive sono decise dalla Direzione generale.

Emanato da:	Direzione generale	Emanato il:	05.02.2026
Entrata in vigore:	19.02.2026	Autore:	Area Stabilità finanziaria
Fondamenti giuridici:	LBN, art. 9, cpv. 2		
Sostituisce:	–		
Modificato il:	Modificato da:	Modifica in vigore dal:	Punto(i):